

COMUNE DI ITRI
Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI ITRI

Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Indice

- Art. 1** - Premessa
- Art. 2** - Principi generali
- Art. 3** - Ambito di applicazione
- Art. 4** - Informativa
- Art. 5** - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 6** - Strumenti operativi e responsabilità
- Art. 7** - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 8** - Modalità di raccolta e utilizzo dei dati
- Art. 9** - Uso delle telecamere
- Art. 10** - Obblighi degli operatori
- Art. 11** - Diritti dell'interessato
- Art. 12** - Sicurezza dei dati
- Art. 13** - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 14** - Norma di rinvio
- Art. 15** - Pubblicità del Regolamento
- Art. 16** - Entrata in vigore
- Art. 17** - Riferimenti
- Art. 18** - Allegati

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di ITRI.

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di ITRI nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Definizioni:

Per «**dato personale**», si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

per «**trattamento**», si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

per «**profilazione**», si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

per «**pseudonimizzazione**», si intende il trattamento dei dati personali in modo tale che tali dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

per «**titolare del trattamento**», si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

per «**responsabile del trattamento**», si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

per «**autorizzati al trattamento**», si intende la persona fisica che abbia accesso a dati personali;

per «**interessato**», si intende la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;

per «**terzo**», si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 2 - Principi generali

Le prescrizioni del presente documento si fondano sui principi cardine del **Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.**

L'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, fissa i principi per il trattamento dei dati personali che riassumiamo brevemente:

- **liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato:**
 - o Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza Comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;**
- **minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;**
- **esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;**

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- **provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;**
- **garantire integrità e riservatezza dei dati personali oggetto del trattamento.**

Il Regolamento (art.5, paragrafo 2) introduce il principio detto di “responsabilizzazione” (o accountability), esplicitato ulteriormente dall’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che **“il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.”**

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di ITRI e collegati alla Centrale Operativa del Comando Territoriale della Polizia Municipale.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere, o che si trovano, in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione delle immagini, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, conforme al modello approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, l’apposizione dei cartelli dovrà garantire la copertura dell’intera area videosorvegliata.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati dal regolamento Europeo GDPR.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza - Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a. **a prevenire e a reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità al fine di assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così come individuata secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;**
 - b. **a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire atti di vandalismo o danneggiamenti;**
 - c. **al controllo di determinate aree;**
 - d. **al controllo del traffico e alla tutela ambientale.**
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.
5. A tal fine l'Ente, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 6 - Strumenti operativi e responsabilità

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia intranet, di telecamere e di un registratore digitale che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su personal computer dotato di apposito software gestionale.
2. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

3. Il registratore digitale ed il software gestionali sono installati presso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, è individuato nel Registro Unico del Trattamento dei Dati, per la gestione dell'impianto stesso, si avvale, in qualità di incaricati al trattamento, del responsabile del Servizio che coordina la Centrale Operativa e degli addetti alla stessa.
5. Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte. Si può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni da questo impartite tali incaricati dovranno essere comunicati al Titolare del Trattamento dei dati personali che provvederà ad aggiornare il Registro unico del trattamento.
6. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 5, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un periodo non superiore alle 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione fino al massimo consentito dalla vigente normativa deve essere valutato, dal titolare del trattamento dei dati, come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dal GDPR.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 - Modalità di raccolta e utilizzo dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali vie, piazze e/o immobili di proprietà comunale. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 5, compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
2. Le telecamere di cui al precedente punto consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Centrale Operativa in apposita sala Server. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.
3. I sistemi di telecamere installate, pur essendo tecnicamente predisposte per l'integrazione dei software, non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento.
5. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
6. Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni).
7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.
8. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada o a Regolamenti ed Ordinanze comunali, con esclusione delle violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti e la tutela Ambientale.
9. I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

Art. 9 - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e/o le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal Responsabile dell'impianto e programmate dai tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o dal personale incaricato del trattamento dei dati.
2. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.
3. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- a. controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b. comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c. supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7/1° comma lett. e) presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - A. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - B. ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - C. ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - i. la conferma o meno dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - ii. la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - iii. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- D. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può anche farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. La visione delle immagini registrate dal sistema è consentita esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria territorialmente competenti ai fini delle indagini.
7. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP, ovvero al Responsabile del trattamento dei dati.
8. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 12 - Sicurezza dei dati

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo, la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare ed il Responsabile dei dati trattati vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale, L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da part dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal presente articolo o da altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di videosorveglianza del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet del Comune
2. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Prefetto di Latina nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e al Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'individuazione dei siti è effettuata dall'Ente. Eventuali nuovi siti dovranno essere pubblicizzati tramite tutti i mezzi di comunicazione di cui dispone Il Comune.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Art. 17 - Riferimenti

- Titolare del Trattamento dei dati: Comune di ITRI (LT) - Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT) Tel. 0771.7321 - Fax 0771.721108 PEC: comune.itri@postecert.it
- Responsabile del Trattamento: individuato nel Registro Unico del Trattamento dei Dati presente presso la Sede del Comune di ITRI (LT)
- Polizia Locale: Piazza Umberto I n.1 - 04020 , Itri (LT) Tel.: 0771.732204 PEC: polizialocale.itri@pec.it
- DPO Ing. Giacomo Sorrentino via Traetto, 16 04026 Minturno (LT) pec: giacomo.sorrentino@ingpec.eu tel: +39 392.8935753

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato B – Specifiche centrale operativa per la videosorveglianza;

Tipo	Modello	Specifiche
SERVER DI REGISTRAZIONE E GESTIONE		
CLIENT DI VISUALIZZAZIONE		
MONITOR		
ARMADI DI SICUREZZA		
UPS		
NVR – DVR		
SOFTWARE		

N.B. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla documentazione tecnica di progetto

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato C – Informativa;

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.
2. A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali.
3. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

Fac-Simile cartello informativo



In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione di impatto.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato D – Modulistica;

FAC - SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il sottoscritto, che aveva presentato in data presso
..... una richiesta di accesso alle
immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti
motivi.....

.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede

(Luogo e data) (firma

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo o luoghi di possibile ripresa

.....
.....

2 Data di possibile ripresa

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....
.....
.....
.....
.....

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

7 Attività svolta durante la possibile ripresa

.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede

(Luogo e data) (firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)